

IL TRATTAMENTO DEI DEBITI FISCALI E CONTRIBUTI IN SEDE DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Dott.ssa Elena Vaudano

Il disposto normativo – art. 23 co. 2 bis conclusione delle trattative

2-bis. **Nel corso delle trattative** l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

Il disposto normativo – art. 23 co. 2 bis conclusione delle trattative

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo **deposito presso il tribunale competente** ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. **Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.** L'accordo si **risolve di diritto** in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, **entro sessanta giorni dalle scadenze previste**, i pagamenti dovuti.

Il disposto normativo – art. 25 misure premiali

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli **interessi** che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla **misura legale**.
2. Le **sanzioni tributarie** per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla **misura minima** se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.
3. Le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima** del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.

Il disposto normativo – art. 25 misure premiali

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo **23, comma 1, lettera a)**, e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** delle somme dovute e non versate a titolo di **imposte sul reddito, ritenute alla fonte** operate in qualita' di sostituto d'imposta, **imposta sul valore aggiunto** e **imposta regionale sulle attivita' produttive** non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. La sottoscrizione dell'esperto costituisce **prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà**'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a **centoventi rate** in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.

a) concludere un contratto, con uno o più' creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento (1), che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

LA CONSECUTIO DELLE PROCEDURE – ART. 63 TRANSAZIONE FISCALE

1. Nell'**ambito delle trattative** che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei **tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori**, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi **l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi**, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.

LA CONSECUTIO DELLE PROCEDURE – ART. 63 TRANSAZIONE FISCALE

2. ...L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire **entro novanta giorni** dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di **sessanta giorni** decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori novanta giorni.

LA CONSECUTIO DELLE PROCEDURE – ART. 63 TRANSAZIONE FISCALE

4. Il tribunale **omologa** gli accordi di ristrutturazione **anche in mancanza di adesione**, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1**, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:

- a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
- b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al **50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi**, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al **tasso legale** vigente nel corso di tale periodo.



www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos